

Deliberazione 6 luglio 2009 - ARG/gas 88/09

Modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati, definite ai sensi del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 6 luglio 2009

Visti:

- la direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (di seguito: direttiva 2003/55/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);
- il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 e successive modificazioni e integrazioni;
- il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1990, n. 144, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 142 del 20 giugno 2000;
- la legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- l'articolo 1, comma 375, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (di seguito: legge n. 266/05);
- il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (di seguito: decreto legislativo n. 26/07);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale 28 dicembre 2007, recante "Determinazione dei criteri per la definizione delle compensazioni della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute" (di seguito: decreto 28 dicembre 2007);
- decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con legge 28 febbraio 2008, n. 31 (di seguito: decreto-legge 248/07);
- il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2 (di seguito: decreto-legge n. 185/08);

- la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) 20 maggio 1997, n. 61/97;
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2000, n. 237/00, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 18 ottobre 2001, n. 229/01;
- la deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2003, n. 168/03, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 22 luglio 2004, n. 126/04, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2004, n. 138/04, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 9 giugno 2007, n. 111/06, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 27 giugno 2007, n. 157/07, come successivamente modificata e integrata;
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 29 dicembre 2007, n. 348/07, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- la deliberazione dell’Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08, ed il relativo Allegato A, come successivamente modificati e integrati (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/08);
- la Parte I del Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG) recante “Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e di misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012” (RQDG), approvata con la deliberazione 7 agosto 2008, ARG/gas 120/08, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 22 settembre 2008, ARG/gas 128/08;
- la deliberazione dell’Autorità 2 ottobre 2008, GOP 45/08 ed in particolare l’Allegato A recante “Convenzione in attuazione dell’articolo 5, comma 2, della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas del 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08 recante “Modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta dai clienti domestici disagiati, definite ai sensi del decreto interministeriale 28 dicembre 2007” (di seguito: Convenzione Autorità-Anci);
- la deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2008, ARG/gas 159/08 (di seguito: deliberazione ARG/gas 159/08);
- la Parte II del Testo unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG) recante “Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (RTDG)”, approvata con la deliberazione ARG/gas 159/08, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell’Autorità 18 febbraio 2009, ARG/gas 20/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 20/09);
- il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG), approvato con la

deliberazione dell'Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09, come successivamente modificato e integrato;

- il documento per la consultazione 17 aprile 2009, atto DCO 7/09 (di seguito: documento per la consultazione 17 aprile 2009).

Considerato che:

- ai sensi della legge n. 481/95, articolo 2, comma 12, lettera e), l'Autorità, stabilisce e aggiorna la tariffa base, i parametri e gli altri elementi di riferimento per determinare le tariffe per i servizi di pubblica utilità, nonché le modalità di recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale, in modo da assicurare la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela dell'ambiente e di uso efficiente delle risorse;
- la direttiva 2003/55/CE prevede che gli Stati membri adottino “misure adeguate per tutelare i clienti finali ed assicurino, in particolare ai clienti vulnerabili, un'adeguata protezione, comprendente misure idonee a permettere loro di evitare l'interruzione delle forniture”;
- il decreto 28 dicembre 2007 ha fissato i criteri per la definizione della compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica per i clienti economicamente svantaggiati e per i clienti in gravi condizioni di salute;
- la deliberazione ARG/elt 117/08 stabilisce le modalità applicative del regime di compensazione della spesa per la fornitura di energia elettrica sostenuta da clienti domestici disagiati;
- ai sensi dell'articolo 46, comma 1-bis, del decreto-legge n. 248/07, è prevista, tramite successivo decreto interministeriale, l'estensione al settore del gas naturale di quanto disposto dall'articolo 1, comma 375, della legge n. 266/05, in materia di tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica ai clienti economicamente svantaggiati;
- con l'RTDG, allegato A alla deliberazione ARG/gas 159/08, in attesa dell'emanazione del decreto interministeriale di cui al precedente alinea, l'Autorità ha rimandato a successivo provvedimento l'adozione di specifiche misure finalizzate a tutelare la clientela disagiata ed ha istituito il Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio alimentato dal gettito rinveniente dall'applicazione della componente G_s , di cui al comma 35.3, lettera d);
- con la deliberazione ARG/gas 159/08 l'Autorità ha transitoriamente posto la componente G_s pari a zero;
- il decreto-legge n. 185/08 ha esteso il diritto alla compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale, a far data dal 1 gennaio 2009, alle famiglie economicamente svantaggiate, ivi compresi i nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, aventi diritto all'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;
- il decreto di cui al precedente alinea, all'articolo 3, comma 9, stabilisce che:
 - a) la compensazione è riconosciuta alle forniture di gas naturale;
 - b) la compensazione della spesa deve tener conto della necessità di tutelare i clienti che utilizzano impianti condominiali e deve essere riconosciuta in forma differenziata per zone climatiche, nonché in forma parametrata al numero dei componenti della famiglia, in modo tale da determinare una

- riduzione della spesa al netto delle imposte dell'utente tipo indicativamente del 15 per cento;
- c) per la fruizione del predetto beneficio i soggetti interessati presentano al Comune di residenza un'apposita istanza secondo le modalità stabilite per l'applicazione delle tariffe agevolate per la fornitura di energia elettrica;
 - d) l'Autorità stabilisce le altre misure tecniche necessarie per l'attribuzione del beneficio;
 - e) alla copertura degli oneri derivanti dalla compensazione sono destinate parte delle risorse individuate dall'art. 2, comma 3 del decreto legislativo n. 26/07;
 - f) nella eventualità che gli oneri eccedano le risorse previste nel decreto stesso, l'Autorità istituisce una apposita componente tariffaria a carico dei titolari di utenze non domestiche volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa conguaglio settore elettrico;
- con deliberazione ARG/gas 20/09, l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione dei provvedimenti in materia di compensazioni per la spesa sostenuta per la fornitura di gas naturale dai clienti domestici economicamente disagiati connessi alle reti di distribuzione;
 - nell'ambito del procedimento di cui al precedente alinea è stato necessario individuare, in particolare:
 - a) l'ammontare della compensazione della spesa, differenziato per zone climatiche, per categorie d'uso del gas naturale e parametrato al numero dei componenti della famiglia, e stimare il conseguente onere a carico del sistema;
 - b) gli elementi informativi che devono essere contenuti nell'istanza di compensazione che il cliente domestico presenta al Comune di residenza;
 - c) opportuni sistemi di verifica della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della compensazione;
 - d) il soggetto competente a ricevere gli elementi informativi necessari a gestire ed erogare la compensazione;
 - e) le modalità con cui la medesima compensazione è trasferita ai clienti finali domestici;
 - f) i meccanismi attraverso i quali riconoscere la compensazione anche ai clienti domestici che utilizzano impianti condominiali alimentati a gas naturale;
 - g) le utenze tenute al pagamento della componente tariffaria *G_s* istituita per la copertura degli oneri connessi al meccanismo di compensazione;
 - almeno con riferimento all'anno 2009, gli oneri derivanti dal regime di compensazione risultano superiori ai fondi stanziati dal decreto-legge n. 185/08;
 - nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione ARG/elt 20/09, è stato diffuso il documento per la consultazione 17 aprile 2009, "Compensazioni per la spesa sostenuta per la fornitura di gas naturale ai clienti domestici economicamente disagiati connessi alle reti di distribuzione del gas naturale", nel quale sono stati illustrati, oltre alle principali criticità implementative, i primi orientamenti dell'Autorità relativamente alle modalità applicative della compensazione;
 - la consultazione, conclusasi il 29 maggio 2009, ha evidenziato un sostanziale accordo rispetto all'obiettivo dell'Autorità di utilizzare tutte le possibili sinergie

nelle informazioni da produrre per la richiesta delle agevolazioni per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale, evitando duplicazioni e permettendo nel contempo verifiche più efficaci e rapide;

- con riferimento all'individuazione dei soggetti beneficiari, gli operatori ritengono che, anche al fine di snellire le procedure di riconoscimento della compensazione e contenere gli oneri amministrativi connessi, si possa ricorrere all'autocertificazione delle informazioni rilevanti ai fini dell'ottenimento della compensazione e procedere a successive verifiche;
- l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento da parte delle imprese distributrici, dei venditori, dei Comuni e di eventuali altri operatori, in particolare le modifiche ai sistemi di fatturazione e di interscambio delle informazioni, nonché le attività legate alla predisposizione del sistema centralizzato di gestione e di verifica delle istanze di ammissione alla compensazione, richiedono tempi tecnici di realizzazione tali da esigere il differimento dell'avvio del regime di compensazione medesimo.

Ritenuto opportuno:

- dare attuazione operativa al sistema di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale ai clienti domestici in condizioni di disagio economico prevedendo, in coerenza con le disposizioni del decreto-legge n. 185/08, una compensazione della spesa differenziata per zone climatiche, nonché parametrata al numero dei componenti della famiglia, in modo tale da determinare una riduzione della spesa al netto delle imposte dell'utente tipo di circa il 15 per cento;
- prevedere l'autocertificazione delle informazioni rilevanti ai fini dell'ottenimento della compensazione e predisporre successive procedure di verifica delle informazioni medesime da parte delle imprese distributrici di elettricità e gas naturale e da parte dei venditori di gas per quanto di competenza;
- disporre l'avvio del regime di compensazione a partire dall'1 novembre 2009;
- prevedere un periodo adeguato perché gli aventi diritto, possano presentare istanza anche per il riconoscimento retroattivo della compensazione a tutto l'anno 2009;
- che, in sede di primo avvio del sistema, anche al fine di favorire la diluizione temporale del flusso di istanze di prima ammissione, le compensazioni di cui al decreto-legge n. 185/08, per i clienti che ne faranno richiesta entro il 30 aprile 2010, siano riconosciute a valere dall'1 gennaio 2009;
- distinguere tra clienti domestici diretti e clienti domestici indiretti;
- prevedere che, nel caso di clienti domestici diretti, il soggetto competente ad erogare la compensazione, sia l'impresa distributtrice;
- individuare con successivo provvedimento il soggetto deputato ad erogare la compensazione ai clienti domestici indiretti;
- che, in coerenza con le disposizioni dell'articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 185/08, la gestione dell'ammissione alla compensazione e lo scambio tra i Comuni, le imprese distributrici ed il soggetto erogatore di cui al precedente alinea delle informazioni necessarie alla verifica del rispetto delle condizioni di ammissione avvengano tramite il sistema informatico già utilizzato per la

- gestione delle compensazioni della spesa per la fornitura di energia elettrica di cui all'articolo 8 dell'allegato A della deliberazione ARG/elt 117/08;
- prevedere che gli oneri relativi alle attività di adeguamento del sistema informatico di cui all'articolo 8 dell'allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08, finalizzate a rendere il sistema medesimo utilizzabile per la gestione delle compensazioni della spesa per il gas naturale, siano posti a carico della componente *G_s*, di cui al comma 35.3, lettera d) dell'RTDG;
 - prevedere che gli oneri eccedenti le risorse stanziare con decreto-legge n. 185/08 vengano coperti attraverso la componente *G_s*, applicata a tutte le utenze di gas naturale diverse dai quelle corrispondenti ai clienti domestici diretti, ivi comprese le forniture per gli impianti condominiali;
 - prevedere che la modulistica per la presentazione delle istanze ai Comuni sia predisposta in tempo utile per poter riconoscere la compensazione in corrispondenza del periodo invernale 2009-2010;
 - prevedere che il sistema di trasferimento delle informazioni dai Comuni ai soggetti erogatori delle compensazioni sia operativo dal 1 novembre 2009 e che, conseguentemente, ed in analogia con le agevolazioni previste per la fornitura di energia elettrica, le prime compensazioni possano essere erogate a decorrere dal 1 gennaio 2009;
 - coerentemente con le modalità previste per l'esazione della componente *A_s* di cui al comma 45.2, lettera s), del TIT, che le imprese distributrici possano trattenere il gettito derivante dall'applicazione della componente *G_s*, nei limiti delle compensazioni erogate, al fine di minimizzare le esigenze di trasferimenti finanziari tra le medesime imprese distributrici e la Cassa conguaglio per il settore elettrico;
 - disporre che i costi sostenuti dalle imprese distributrici per effetto delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, siano riconosciuti nell'ambito degli ordinari meccanismi di aggiornamento dei costi di commercializzazione del servizio di distribuzione;
 - aggiornare annualmente l'ammontare della compensazione contestualmente all'aggiornamento delle condizioni economiche per la fornitura del gas naturale per i clienti in regime di tutela riferite al primo trimestre di ciascun anno;
 - rimandare ad un successivo provvedimento dell'Autorità:
 - a) la pubblicazione della modulistica che i clienti domestici devono utilizzare per presentare al Comune di residenza l'istanza di ammissione alla compensazione;
 - b) l'eventuale definizione delle procedure attraverso le quali accertare l'uso domestico del gas naturale in corrispondenza di un locale per il quale è richiesta una compensazione anche attraverso la verifica delle caratteristiche della fornitura elettrica attiva presso gli stessi locali;
 - c) la definizione delle procedure di verifica dei prelievi di gas naturale in corrispondenza di punti di riconsegna che beneficiano della compensazione al fine di evidenziare situazioni anomale con riferimento all'entità o alla periodicità dei prelievi

DELIBERA

Articolo 1

Regime di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati definito ai sensi del decreto-legge n. 185/08

- 1.1 Sono approvate le «Modalità applicative del regime di compensazione della spesa sostenuta per la fornitura di gas naturale dai clienti domestici economicamente svantaggiati », allegate alla presente deliberazione di cui formano parte integrante e sostanziale (Allegato A).

Articolo 2

Modificazioni della RTDG

- 2.1 Al comma 1.1 della RTDG sono aggiunte le seguenti definizioni:
- “● **decreto-legge n. 185/08** è il decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 28 gennaio 2009, n. 2;
 - **TIVG** è il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, approvato con deliberazione dell’Autorità 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09;”
- 2.2 All’articolo 35 della RTDG, dopo il comma 35.3 è aggiunto il seguente comma 35.4:
- “35.4 La componente G_s , di cui al comma 35.3, lettera d), è posta pari a zero per i punti di riconsegna nella titolarità di clienti domestici, come individuati ai sensi del comma 2.3, lettera a), del TIVG.”
- 2.3 Al comma 92.1 della RTDG, sono eliminate le parole “Gs,”;
- 2.4 Dopo il comma 92.1 sono aggiunti i seguenti commi:
- “92.2 Entro 60 (sessanta) giorni dal termine di ciascun bimestre le imprese distributrici versano alla Cassa, se positiva, la differenza tra:
- a) il gettito derivante dall’applicazione della componente G_s di cui al comma di cui al comma 35.3, lettera d), in relazione al servizio di distribuzione erogato nel bimestre medesimo;
 - b) le compensazioni complessivamente riconosciute nel medesimo bimestre ai sensi della deliberazione ARG/gas 88/09.
- 92.3 Qualora la differenza di cui al comma 92.2 risulti negativa, la Cassa, entro 90 (novanta) giorni dal termine del bimestre, liquida tale importo a favore dell’impresa distributrice.”
- 2.5 Il comma 97.1 della RTDG è sostituito con il seguente:
- “97.1 Il Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio è utilizzato per la copertura degli oneri connessi al regime di compensazione della spesa per la fornitura di gas naturale sostenuta dai clienti domestici economicamente svantaggiati, introdotto ai sensi del decreto-legge n. 185/08.”

Articolo 3

Disposizioni transitorie in materia di ammissione ed erogazione della compensazione ai clienti domestici diretti

- 3.1 A parziale deroga a quanto disposto dall'articolo 6 dell'Allegato A, ai clienti domestici diretti, come definiti al comma 1.1 dell'Allegato A medesimo, in possesso di attestazione ISEE in corso di validità, che presentano la richiesta di accesso alla compensazione ai sensi del comma 3.1 del medesimo Allegato A entro il 30 aprile 2010, in caso di ammissione alla compensazione, la medesima viene riconosciuta:
- a) per un periodo di dodici mesi, determinato ai sensi dell'articolo 6 dell'Allegato A;
 - b) retroattivamente, a partire dalla data di decorrenza del periodo di cui alla precedente lettera a), fino all'1 gennaio 2009, ovvero fino alla data di attivazione della fornitura di gas naturale, se successiva all'1 gennaio 2009.
- 3.2 Ai clienti domestici diretti, come definiti al comma 1.1 dell'Allegato A in possesso di attestazione ISEE non in corso di validità, che presentano la richiesta di accesso alla compensazione ai sensi del comma 3.1 dell'Allegato A entro il 30 aprile 2010, in caso di ammissione alla compensazione, la medesima viene riconosciuta:
- a) retroattivamente a far data dal 31 dicembre 2009, fino all'1 gennaio 2009, ovvero fino alla data di attivazione della fornitura, se successiva all'1 gennaio 2009, qualora i clienti finali siano in possesso di attestazione ISEE rilasciata nel corso dell'anno 2008;
 - b) retroattivamente, a partire dalla data di termine della validità dell'attestazione ISEE, fino all'1 gennaio 2009, ovvero fino alla data di attivazione della fornitura, se successiva all'1 gennaio 2009, qualora i clienti finali siano in possesso di attestazione ISEE rilasciata nel corso dell'anno 2009.
- 3.3 Gli importi riconosciuti ai sensi del precedente comma 3.1, lettera b) e comma 3.2 sono erogati dall'impresa distributrice con la cadenza prevista per la fatturazione del servizio di distribuzione, salvo quanto disposto dal successivo comma 3.7.
- 3.4 Ai fini del riconoscimento degli importi di cui al comma 3.1, lettera b) ovvero comma 3.2, la formula di cui al comma 15.1 dell'Allegato A, è sostituita dalla seguente:

$$\frac{ARR_{TOT} + CCG_{u,i,z}}{365} * gg$$

dove:

- ARR_{TOT} è l'importo totale riconosciuto ai sensi del comma 3.1, lettera b) ovvero comma 3.2;
- $CCG_{u,i,z}$ è la componente tariffaria compensativa, espressa in euro per punto di riconsegna per anno, di cui alla Tabella 4 dell'Allegato A, differenziata in relazione alla categoria d'uso u , alla numerosità familiare i e alla zona climatica z ; tale componente è pari a 0 (zero) nei casi di cui comma 3.2;
- gg sono i giorni, compresi nel periodo di vigenza della compensazione, considerati nel documento di fatturazione ai fini degli addebiti tariffari in quota fissa.

- 3.5 In caso di cessazioni della fornitura, volture, subentri o modifiche contrattuali *mortis causa* che intervengano nel periodo di vigenza del diritto alla compensazione, l'impresa distributrice accredita, in occasione dell'ultima fatturazione utile, la quota residua dell'importo ARR_{TOT} di cui al comma 3.4 eventualmente non ancora erogata.
- 3.6 Gli importi riconosciuti ai sensi del precedente comma 3.1, lettera b) ovvero comma 3.2 ed erogati dall'impresa distributrice sono trasferiti dal venditore al cliente domestico titolare del punto di riconsegna interessato dalla compensazione ai sensi dell'articolo 7 dell'Allegato A.
- 3.7 Nei casi di cui ai commi 3.1 e 3.2, ai clienti domestici diretti che, all'atto della richiesta di ammissione, risultano non disporre di una fornitura di gas naturale attiva, in luogo di quanto previsto al comma 3.4, l'impresa distributrice provvede ad erogare la compensazione spettante, determinata in funzione del periodo di vigenza del diritto, in soluzione unica mediante assegno recapitato all'indirizzo del richiedente.
- 3.8 Ai fini di quanto previsto dai commi 3.1 e 3.2, la data di presentazione della richiesta di accesso alla compensazione è comprovata dalla data riportata sull'attestazione di presentazione dell'istanza rilasciata mediante il sistema informatico di cui all'articolo 11 dell'Allegato A o, in alternativa, dalla data di protocollo attribuita dal Comune di residenza.

Articolo 4

Disposizioni transitorie in materia di ammissione ed erogazione della compensazione ai clienti domestici indiretti

- 4.1 A parziale deroga a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Allegato A, ai clienti domestici indiretti, come definiti al comma 1.1 dell'Allegato A medesimo, in possesso di attestazione ISEE in corso di validità, che presentano la richiesta di accesso alla compensazione ai sensi del comma 3.1 del medesimo Allegato A entro il 30 aprile 2010, in caso di ammissione alla compensazione, la medesima viene riconosciuta:
- a) per un periodo di dodici mesi, determinato ai sensi dell'articolo 9 dell'Allegato A;
 - b) retroattivamente, a partire dalla data di decorrenza di cui alla precedente lettera a), fino all'1 gennaio 2009, ovvero fino alla data di connessione all'impianto condominiale, se successiva all'1 gennaio 2009.
- 4.2 Ai clienti domestici indiretti, come definiti al comma 1.1 dell'Allegato A, in possesso di attestazione ISEE non in corso di validità, che presentano la richiesta di accesso alla compensazione ai sensi del comma 3.1 dell'Allegato A entro il 30 aprile 2010, in caso di ammissione alla compensazione, la medesima viene riconosciuta:
- a) retroattivamente a far data dal 31 dicembre 2009, fino all'1 gennaio 2009, ovvero fino alla data di connessione all'impianto condominiale, se successiva all'1 gennaio 2009, qualora i clienti finali siano in possesso di attestazione ISEE rilasciata nel corso dell'anno 2008;
 - b) retroattivamente, a partire dalla data di termine della validità dell'attestazione ISEE, fino all'1 gennaio 2009, ovvero fino alla data di connessione all'impianto condominiale, se successiva all'1 gennaio 2009, qualora i clienti

finali siano in possesso di attestazione ISEE rilasciata nel corso dell'anno 2009.

- 4.3 Gli importi riconosciuti ai sensi del precedente comma 4.1, lettera b) e comma 4.2 sono erogati *una tantum* dal soggetto erogatore di cui all'Articolo 1 dell'Allegato A ai clienti domestici indiretti.
- 4.4 Ai fini di quanto previsto dai commi 4.1 e 4.2, la data di presentazione della richiesta di accesso alla compensazione è comprovata dalla data riportata sull'attestazione di presentazione dell'istanza rilasciata mediante il sistema informatico di cui all'articolo 11 dell'Allegato A o, in alternativa, dalla data di protocollo attribuita dal Comune di residenza.
- 4.5 Ai fini del riconoscimento degli importi di cui al comma 4.1, lettera b), ovvero comma 4.2, il Comune verifica a partire da quale data il richiedente la compensazione è residente nell'indirizzo presso il quale è ubicato l'impianto condominiale in relazione al quale è richiesta la compensazione medesima.

Articolo 5

Individuazione del soggetto erogatore della compensazione per i clienti domestici indiretti

- 5.1 Il Direttore generale dell'Autorità, d'intesa con il Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità, effettuano una ricerca per individuare una società o un ente idoneo a svolgere il compito di soggetto erogatore della compensazione ai clienti domestici indiretti di cui all'Articolo 1 dell'Allegato A. Gli esiti della ricerca sono sottoposti all'Autorità, per le decisioni di competenza, entro il 31 luglio 2009.
- 5.2 Il soggetto erogatore di cui all'Articolo 1 dell'Allegato A, individuato in esito alla ricerca effettuata ai sensi del precedente comma 5.1, dovrà presentare caratteristiche adeguate alle finalità, in particolare in relazione: alla affidabilità economica e finanziaria, alla capillarità dei punti di contatto con la clientela diffusa e alla capacità di gestire un sistema di comunicazione con i clienti interessati all'erogazione della compensazione.
- 5.3 Gli oneri derivanti dalle attività svolte dal soggetto erogatore di cui all'Articolo 1 dell'Allegato A e funzionali all'erogazione delle compensazioni ai clienti indiretti sono posti a carico del Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio di cui all'articolo 97 del RTDG.

Articolo 6

Copertura dei costi sostenuti dalle imprese distributrici

- 6.1 I costi sostenuti dalle imprese distributrici necessari all'adempimento delle disposizioni del presente provvedimento, sono riconoscibili nell'ambito dei meccanismi di aggiornamento dei costi di commercializzazione del servizio di distribuzione, in corso di periodo regolatorio, previsti dal Titolo 6 del RTDG.
- 6.2 A tal fine, le imprese distributrici sono tenute a tenere separata evidenza contabile degli investimenti e degli altri costi connessi agli adempimenti previsti dal presente provvedimento.

Articolo 7

Copertura dei costi per l'adeguamento del sistema informatico di cui all'Articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08

- 7.1 E' dato mandato al Direttore generale dell'Autorità affinché provveda ad avviare le azioni necessarie ad integrare la Convenzione Autorità-Anci in relazione alle esigenze di adeguamento del sistema informatico di cui all'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione ARG/elt 117/08 alle prescrizioni di cui al presente provvedimento.
- 7.2 Gli oneri relativi all'adeguamento di cui al precedente comma 7.1 sono posti a carico del Conto per la compensazione delle agevolazioni tariffarie ai clienti del settore gas in stato di disagio di cui all'articolo 97 del RTDG, previa autorizzazione dell'Autorità.

Articolo 8

Disposizioni finali

- 8.1 Il meccanismo di compensazione della spesa di cui al comma 2.1 dell'Allegato A diviene operativo a partire dall'1 novembre 2009.
- 8.2 La modulistica per la richiesta di ammissione al regime di compensazione della spesa di cui al comma 2.1 dell'Allegato A è pubblicata dall'Autorità con successivo provvedimento, entro il 30 settembre 2009.
- 8.3 Le eventuali procedure attraverso le quali il sistema informatico di cui all'articolo 11 dell'Allegato A consente, anche attraverso lo scambio di informazioni con le imprese distributrici di energia elettrica, le verifiche di cui al comma 11.5 del medesimo Allegato A, saranno definite con successiva determinazione del Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità.
- 8.4 Le procedure per le verifiche di cui al comma 13.3 dell'Allegato A sono attivate dalle imprese distributrici di gas naturale sulla base di direttive predisposte con successiva determinazione del Direttore della Direzione Tariffe dell'Autorità.
- 8.5 Il presente provvedimento è trasmesso al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'economia e delle finanze, all'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani e alla Cassa conguaglio per il settore elettrico.
- 8.6 Il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato A che ne costituisce parte integrante e sostanziale, è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), che entra in vigore dalla data di prima pubblicazione.
- 8.7 Il testo del RTDG è pubblicato sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), nella versione risultante dalle modificazioni ed integrazioni apportate con il presente provvedimento.

6 luglio 2009

Il Presidente: Alessandro Ortis